



524/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **79877** del registro di segreteria
proposto da **XX** residente in OMISSIS, OMISSIS
(C.F.: OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in
Roma Via Fornovo, 3 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Gatti
(c.f. GTT GRL 59E09 H501P) che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo
pec: gabriele.gatti@oav.legalmail.it o l'utenza telefax
06.3215420

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)
in persona del Presidente pro - tempore con sede in Roma alla
Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale:
MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale
in atti che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni
inerenti il presente procedimento all'indirizzo Pec:

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

Visto il decreto presidenziale n. 267 del 08.03.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 20 novembre 2024 l'Avv. Gabriele Gatti per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in qualità di ex meteorologo dipendente ENAV S.p.A., ha adito questo Giudice assumendo di essere cessato dal servizio in data 25 gennaio 2022 e di essere titolare di pensione ordinaria vecchiaia con decorrenza 1° luglio 2022 e impugnando il provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione di vecchia attesa la mancata applicazione delle maggiorazioni previste nel D.lgs. 149/1997.

Ricordando la disciplina pensionistica applicabile ai meteorologi ai quali debbono essere attribuiti specifici benefici in termini di aumento dell'anzianità contributiva o aumento convenzionale dell'età anagrafica ai fini della determinazione del coefficiente di trasformazione a seconda della normativa di legge vigente nei diversi periodi di servizio, ha dedotto che, dall'esame del provvedimento di conferimento di pensione è possibile evincere l'erroneo computo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione di cui alla L. 335/1995, art. 1 comma 6, e del D.lgs. 149/1997 art. 1, comma

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.

Ha, quindi, concluso affinché questa Corte voglia: *“accertare il diritto del sig. XX al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 D.lgs. 149/1997 e delle relative maggiorazioni e cioè di un ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 3 anni, 8 mesi e 23 giorni. Per l’effetto riconoscere che il coefficiente di trasformazione deve essere pari a 0,05073 e non già a 0,04567. Si chiede, inoltre, la condanna dell’INPS al pagamento in favore del ricorrente del ricalcolo a far data dal collocamento in quiescenza ed il pagamento dei relativi arretrati oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 6 novembre 2024 si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 lett. a) c.g.c. atteso che il provvedimento di liquidazione della pensione, in contestazione, ha natura meramente provvisoria. Nel merito ha dedotto che, in ogni caso, la competente Filiale Metropolitana Roma Montesacro ha comunicato che il sistema informatico in uso non riconosce il contratto Enav e, conseguentemente, anche se nella determina di riliquidazione risulta indicato il coefficiente di 0,04567 in realtà sarebbe stato applicato il diverso coefficiente di 0,05060 corrispondente a 64 anni. Ha dedotto, altresì, che la medesima Sede si è attivata al fine di chiedere una verifica dei conteggi effettuati all’ENAV e

che, all'esito della pec del 05.11.2024, sub doc. 7 memoria, provvedere ad un ulteriore riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento riconoscendo un ulteriore incremento pari ad € 84,92. Ha quindi concluso in via principale per la declaratoria di inammissibilità della domanda, invocando in subordine la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 20 novembre 2024 l'Avvocato del ricorrente ha dato atto dell'avvenuta riliquidazione del trattamento in godimento confermando la sussistenza di una differenza minima in relazione agli importi riliquidati, non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'Avvocato Incletolli, per l'Istituto resistente, ha confermato l'avvenuta riliquidazione confermando quanto già dedotto in atti e concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della parte resistente (art. 101, comma 2, c.g.c.).

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

L'art. 153, co.1, lett. a) prevede l'inammissibilità della domanda qualora *“si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia”*.

La parte resistente, tuttavia, erra nell'interpretare la previsione

del codice di rito ritenendola sovrapponibile alla vecchia disciplina dell'art. 64 R.D. 1214/1934 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", la quale prevedeva che *"Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, né contro la liquidazione dell'indennità, per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo"*. In vigore, quindi, della richiamata disciplina, come affermato dalla sentenza n. 7/2011 delle Sezioni riunite di questa Corte, l'interessato poteva impugnare solo l'atto definitivo di liquidazione della pensione in cui la posizione del pensionato veniva ad acquisire stabilità a fronte di un provvedimento provvisorio, che poteva sempre essere modificato negli elementi di fatto e di diritto.

Tale disposizione è stata, però, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale per violazione degli artt. 32, 24 e 113 Cost. con la sent. n. 38/ 1972 e, a seguito della successiva Ordinanza n. 524/1990, della stessa Corte costituzionale, è stata considerata applicabile all'intera disposizione normativa, con la conseguente ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento provvisorio di pensione (cfr. C. conti, Sez. Centr. giur. III App., sent. n. 150/2018). Del resto, la disciplina recata dall'art. 153, co.1, lett. a), c.g.c, che è in piena continuità con l'abrogato art. 71, co. 1, lett. a, R.D. n. 1038/1933 recante *"Approvazione del regolamento di procedura*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per i giudizi innanzi alla Corte dei conti” comporta che “l’inammissibilità concerne solo le domande per le quali l’Amministrazione ha fatto espressa riserva di ulteriore pronuncia, per esempio in quanto il relativo procedimento amministrativo è ancora in corso, ma non si estende ai ricorsi avverso provvedimenti di pensione provvisoria” (Cfr. C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 136/2019).

Nel caso concreto non ricorre questa fattispecie, considerato peraltro che l’atto di liquidazione della pensione in favore del ricorrente da parte dell’INPS di Roma Montesacro è un provvedimento che, quand’anche provvisorio, espone in calce la facoltà dell’interessato di potere esperire ricorso giurisdizionale avverso lo stesso nei termini di legge.

2. Nel merito il ricorso è fondato, ma essendo stata erogata durante il giudizio la prestazione pensionistica dovuta deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio.

Il giudizio ha ad oggetto la disciplina pensionistica riservata ai dipendenti ENAV in materia di applicazione di peculiari benefici in termini di aumento dell’anzianità contributiva o di aumento convenzionale dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione connessi.

Va preliminarmente ricordato come la disposizione di cui all’art. 96 D.P.R. 279/1983 prevedesse per i dipendenti dell’allora AAVTAG (Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Aereo), poi divenuta ENAV S.p.A., il collocamento a riposto al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Tale disposizione è stata, successivamente, confermata dall'art. 26 quinquies della L. 26/2019.

L'art. 5 della Legge 248/90 prevedeva, per il medesimo personale AAVTAG *“1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme: a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata; b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.”*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il successivo D.lgs. 149/1997 modificando la originaria disciplina ha previsto che, per i dipendenti con anzianità inferiore a 18 anni alla data del dicembre 1995, il beneficio che prevedeva l'aumento dell'anzianità di servizio in misura pari ad un terzo della loro durata sarebbe stato portato ad un quinto della loro durata con incidenza sul coefficiente di trasformazione per i periodi di servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 (cfr. art. 1, commi 3 e 4, D.lgs. 149/1997 *“3. Ai fini del conseguimento*

dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990. 4. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aumento dell'età anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianità di cui all'articolo 1, commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995").

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In sintesi, per il periodo di servizio già maturato al 31 dicembre 1995 viene riconosciuto un aumento di 1/5 del periodo contributivo (art. 5 L. 248/90, lettera b); per le anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 1996 il beneficio è trasformato, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione, in un incremento dell'età anagrafica, alla

decorrenza del relativo trattamento pensionistico, pari a 1 ogni 7 anni interi di servizio effettivamente prestato nel relativo profilo professionale. Tale beneficio viene computato sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

Le citate disposizioni sono state oggetto della Circolare INPS 117 del 8 ottobre 2020 che ne ha confermato l'applicazione e chiarito l'interpretazione (*“Con riferimento ai profili professionali richiamati nel paragrafo 2 della presente circolare, l'articolo 5 della legge n. 248 del 1990 stabilisce che i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di cui alla lettera a) sono aumentati di un terzo della loro durata, mentre quelli di cui alla lettera b) sono aumentati di un quinto della loro durata. Pertanto, per gli appartenenti ai suddetti profili professionali, le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo devono tenere conto dell'incremento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Ciò anche in considerazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, nella parte in cui prevede, per coloro che sono in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, che è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990. Per le anzianità contributive successive al 1° gennaio 1996, il beneficio è trasformato in un incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

legge 8 agosto 1995, n. 335, riferito all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, per un massimo di 5 anni, pari a 1 anno ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nei profili professionali di controllore del traffico aereo [...]").

Nel caso di specie emerge dagli atti che il ricorrente è stato assunto presso all'AAAVTAG in data 1° agosto 1991 in qualità di meteorologo per poi cessare dal servizio in data 25 gennaio 2022 per raggiunti limiti di età ed attribuzione di pensione ordinaria di vecchiaia decorrente dal successivo 1° luglio 2022.

Ciò posto non vi è dubbio che debbano trovare applicazione, ai fini della determinazione del corretto trattamento pensionistico in godimento, i benefici richiamati dalla disciplina testé descritta. In particolare, atteso che il ricorrente dà atto dell'avvenuta applicazione del beneficio previsto dall'art. 5 l. 248/90 (aumento di 1/5 della durata dei periodi di servizio prestati sino alla data del 31.12.1995), deve parimenti trovare applicazione la disposizione dell'art. 1, comma 2, D.lgs 149/97 con riguardo alla quota contributiva con applicazione del coefficiente di trasformazione a far data al 1° gennaio 1996, godendo il ricorrente, alla data del 31.12.1995, di una anzianità inferiore ai 18 anni.

Considerata la documentazione versata in atti e atteso quanto emerso all'esito della udienza pubblica odierna, risulta che l'Istituto previdenziale resistente ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

messo in pagamento le somme dovute, e relativi arretrati, con il rateo di ottobre 2023 (cfr. doc. 5 e 6 memoria INPS).

L'attività dell'INPS, asseverata da idonea documentazione, è quindi pienamente soddisfattiva della posizione del ricorrente e consente la positiva valutazione della invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla quale non si è opposta la parte ricorrente.

3. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.11.2024 13:59:21
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato , dell'art. 3 D.Lgs. 196/03
--